



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2174/2025

OGGETTO: IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A., IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE SITO A CHIAVARI IN VIA PRELI. MODIFICA NON SOSTANZIALE E AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RILASCIATA CON A.D. N. 1744 DEL 28/07/2022 E S.M.I. PER I COMPARTI SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE, EMISSIONI IN ATMOSFERA ED IMPATTO ACUSTICO.

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2369_2025.docx

Hash:

A24A357EEFA8A50EAF6F466BDA3CDC021C350D1C625128E0302215211C117404BF5C40FF8F226AE
F66362DFF114B72C12EEEABCA3284EBCB5826E7B6900CE229

Nome file allegato: Allegato 1 - Relazione tecnica.pdf

Hash:

503C59F3E3734F8DAF5D5039091CDB699A447981EF5D777533EF94D1BC7D66D6499CFCA273E03A
CE6178F17121F32AD4CE1745C0DDF52FFA9C94430F76AE8A13

**Sottoscritta da
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2174/2025

Oggetto: IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A., IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE SITO A CHIAVARI IN VIA PRELI. MODIFICA NON SOSTANZIALE E AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RILASCIATA CON A.D. N. 1744 DEL 28/07/2022 E S.M.I. PER I COMPARTI SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE, EMISSIONI IN ATMOSFERA ED IMPATTO ACUSTICO.

In data 07/08/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 27 novembre 2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 42 del 18 dicembre 2024 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027;

Visti

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

in particolare

- l'art. 1, comma a, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3” del medesimo decreto, ovvero:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
 - comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
 - autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
 - autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
 - comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- l'art. 2, comma 1, lettera b), che assegna alla Provincia la competenza al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico delle Attività Produttive;

il D.M. 8 maggio 2015 recante "Adozione del modello semplificato ed unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";

la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2013 recante i chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. n.59/2013;

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali" e in particolare l'art. 20 che ha disposto che gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano assoggettati al criterio autorizzativo di cui al D.P.R. 59/2013, ossia all'Autorizzazione Unica Ambientale;

la D.G.R. n. 1076 del 25/11/2016 avente ad oggetto "D.P.R. n. 59/2013 della Regione Liguria recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). Indicazioni applicative ed approvazione modulistica per la richiesta AUA";

la circolare della Regione Liguria - Dipartimento Ambiente, n. 136618 del 8 luglio 2014, recante "Chiarimenti in materia di A.U.A.";

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti in particolare

relativamente alla disciplina degli scarichi di acque reflue urbane

la Direttiva del Consiglio Europeo n. 91/271/CE che

- alla Tabella 1 dell'Allegato I – B fissa i limiti degli scarichi di acque reflue urbane recepitati con la Tabella 1, Tabella 2 e la Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- all'art. 4 impone per gli scarichi di acque reflue urbane il rispetto dei requisiti di cui all'Allegato I – B tra i quali il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 1 in concentrazione o in abbattimento percentuale;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

l'art. 101 e l'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo i quali gli scarichi di acque reflue urbane derivanti da impianti di depurazione a servizio di oltre 10.000 A.E. recapitanti in acque superficiali interne devono rispettare i limiti di Tabella 1 dell'Allegato 5 stesso, e in presenza di scarichi industriali, anche i parametri di Tabella 3 correlati ai cicli produttivi degli scarichi industriali;

il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che:

- all'art. 105, comma 3, dispone che prima dello scarico le acque reflue urbane devono essere sottoposte ad un trattamento secondario o ad un trattamento appropriato secondo le indicazioni dell'Allegato 5 alla Parte III dello stesso decreto;
- all'Allegato 5 alla Parte III dispone che per impianti a servizio di un numero di abitanti equivalenti compresi tra 10.000 e 49.999 occorre effettuare n. 12 campioni/anno al fine di valutare il rispetto dei limiti di Tabella n. 1 e n. 3 campioni/anno al fine di valutare il rispetto dei limiti di Tabella n. 3;

la deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle Acque dall'Inquinamento del 4 febbraio 1977;

la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

la L.R. 13 agosto 2007, n. 29, recante "Disposizioni per la tutela delle risorse idriche";

il Piano Regionale di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 11 del 29/03/2016.

relativamente al comparto emissioni in atmosfera

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte V, Titolo I, "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali";

la D.G.R. 5 agosto 2020, n. 810, avente ad oggetto "Linee guida per la definizione del Piano di gestione degli odori - Articolo 272-bis, Dlgs 152/2006, articolo 17, Lr 12/2017";

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

i decreti attuativi della L. n. 447/1995;

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

la D.G.R. 28 maggio 1999, n. 534, avente ad oggetto "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art.2 comma 2 L.R. 20.3.1998 n.12";

Richiamate, per quanto attinenti alla tipologia d'impianto di depurazione, le note n. 8115 del 23/03/2016 di ARPAL, n. 29476 del 17/05/2016 della Città Metropolitana, n. PG/2016/218751 del della Regione Liguria, n. 59318 del 25/10/2016 della Città Metropolitana, n. PG/2017/29695 del 27/01/2017 della Regione Liguria, n. 16860 del 23 marzo 2017 e n. 35546 del 29/06/2017 della Città Metropolitana, n. 27447 del 22/09/2017 di ARPAL e, infine, n. PG/2017/336985 del 20/10/2017 della Regione Liguria;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Considerato che tale corrispondenza ha per oggetto l'interpretazione della disciplina scarichi di acque reflue urbane con particolare riguardo ai limiti a cui sottoporre tali scarichi e alle modalità dell'esecuzione dei controlli e degli autocontrolli, adottata a partire dall'entrata in vigore del D.Lgs. 152/1999, che la nota ARPAL n. 8115 del 23/03/2016 ha messo in discussione, in particolare relativamente ad alcuni parametri da sottoporre ai limiti tabellari previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., derivanti dai cicli produttivi i cui scarichi recapitano in rete fognaria;

Rilevato che la nota della Regione Liguria n. PG/2017/336985 del 20/10/2017 ha definito i seguenti principi, ai quali si ritiene doveroso uniformarsi:

- a. per quanto riguarda i parametri BOD5, COD, SST, si applicano i limiti allo scarico della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- b. se l'impianto di acque reflue urbane non recapita in una zona sensibile o in un bacino drenante ad essa afferente, non è soggetto ai limiti della Tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- c. la Città Metropolitana di Genova, nello stabilire in sede di autorizzazione il valore di concentrazione o la percentuale di riduzione rispetto ai parametri elencati in Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che deve essere rispettato dallo scarico dell'impianto di trattamento acque reflue urbane, deve tenere conto del carico massimo ammissibile rispetto al corpo idrico ricevente;
- d. se l'impianto di trattamento acque reflue urbane riceve anche scarichi industriali è tenuto al rispetto non solo della Tabella 1, ma anche dei parametri della Tabella 3;
- e. nel caso di cui al punto sopra tra i parametri e i relativi limiti di Tabella 3 da identificare in sede di autorizzazione e quindi oggetto di verifica di conformità, occorre inserire quelli correlati ai cicli produttivi degli scarichi industriali che recapitano nel sistema fognario e da questo al depuratore, tra cui, se derivanti dai cicli produttivi anche fosforo totale e i composti azotati quali ammoniaca, nitrati e nitriti;
- f. per il controllo della conformità dei valori limite dei parametri identificati nell'autorizzazione, vanno considerati i campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore, sia per la verifica dei limiti di cui alla tabella 1 che per quelli della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Atteso che, per quanto riguarda il punto c) di cui sopra, la Regione Liguria ritiene ambientalmente sostenibile, in via presuntiva, la scelta di conseguire il rispetto dei limiti mediante abbattimento percentuale solo nel caso di recapito a mare, specificando che nel caso di recapito in corso d'acqua o corpo idrico interno tale sostenibilità necessita di adeguata dimostrazione;

Richiamata la nota del Direttore dell'Area 08 – Ambiente della Provincia di Genova n. 47164 del 29.04.03 con la quale sono state comunicate ad AMGA S.p.A., Genova Acque S.p.A., Idrotigullio S.p.A. e AMTER S.p.A. le modalità con cui devono essere inviati i dati relativi ai controlli analitici sugli scarichi dei depuratori;

Premesso che

con A.D. n. 1744 del 28/07/2022 è stata rilasciata a IREN Acqua Tigullio S.p.A. l'A.U.A. per i comparti scarichi di acque reflue urbane, emissioni in atmosfera ed impatto acustico per l'impianto di depurazione sito in Via Preli nel Comune di Chiavari (GE);

con A.D. n. 2229 del 07/10/2022 la suddetta A.U.A. è stata oggetto di rettifica di alcune prescrizioni relative al comparto emissioni in atmosfera;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Considerato che

con nota IT000792-P del 02/12/2024, assunta al protocollo con n. 71355 del 02/12/2024, IREN Acqua Tigullio S.p.A. ha chiesto la modifica di una specifica prescrizione relativa al processo di campionamento ed analisi finalizzati al controllo del processo depurativo, riportata al punto 27) del quadro prescrittivo relativo al comparto scarichi dell'A.U.A. n. 1744 del 28/07/2022;

con nota IT000125 del 03/03/2025, assunta al protocollo con n. 12711 del 03/03/2025, Iren Acqua Tigullio S.p.A. ha inviato, ad integrazione della soprarichiamata richiesta, gli allegati citati nella precedente nota poiché non presenti, costituiti da:

- Istruzione operativa Irenlab IO LAB CA 10 'Modalità di prelievo e trasporto di campioni';
- Istruzione operativa Irenlab IO LAB CA 11 'Ricevimento, accettazione e manipolazione campioni';
- Modulo IRETI MO 8 PG IRETI 4 'Scheda prelievo reflui da impianti di depurazione';

con nota prot. n. 27476 del 08/05/2025 la Città Metropolitana di Genova ha comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., con contestuale richiesta di integrare la documentazione per aggiornare l'autorizzazione;

con la suddetta nota è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento nonché del referente tecnico per il comparto di acque reflue urbane;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- il domicilio digitale della Città Metropolitana di Genova;

nell'avvio del procedimento si è dato atto che si sarebbe proceduto alla modifica della prescrizione n. 27) dell'A.U.A. oltre a procedere anche all'aggiornamento della prescrizione n. 30) e pertanto è stato chiesto di fornire un aggiornamento dei dati di cui agli artt. 14 e 16 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale, rispetto a quanto autorizzato, o in caso di invarianza di confermare quanto già autorizzato;

sono stati concessi 30 giorni per la trasmissione di quanto richiesto, con contestuale interruzione dei termini del procedimento;

con nota IT000335-P del 09/06/2025, assunta al protocollo della Città Metropolitana con n. 34467 del 09/06/2025, Iren Acqua Tigullio S.p.A. ha inviato l'elenco degli scarichi industriali aggiornato ed ha comunicato che per quanto riguarda l'elenco degli sfioratori afferenti la rete fognaria dell'impianto nulla è mutato rispetto a quanto già autorizzato;

Considerato che in data 04/08/2025 è stata redatta la relazione tecnica istruttoria relativa al comparto scarichi di acque reflue urbane, compresa nella relazione di chiusura procedimento e agli atti del procedimento nel relativo fascicolo informatico;

Rilevato che nella suddetta relazione tecnica, riportata nell'Allegato 1 – Relazione tecnica che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, redatta sulla base delle dichiarazioni



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

ed attestazioni prodotte nella documentazione allegata all'istanza di cui all'oggetto, sono descritte le modifiche introdotte;

Ritenuto, per quanto sopra espresso:

- di sottoporre lo scarico al rispetto dei limiti di Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in abbattimento percentuale, in considerazione del fatto che il corpo idrico recettore è il Mar Ligure relativi ai parametri BOD5, COD, SST;
- di sottoporre lo scarico al rispetto dei limiti di Tabella 3, Colonna I dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in valore assoluto, relativamente ai seguenti parametri: pH, Alluminio, Ferro, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Grassi e Olii animali e vegetali, Idrocarburi Totali, Fenoli, Tensioattivi totali, poiché all'impianto di depurazione afferiscono degli scarichi di acque reflue industriali;

Rilevato che lo scarico risulta conforme alle prescrizioni della L.R. 16 agosto 1995, n. 43, per quanto concerne:

- il recapito, che è compreso tra quelli ammessi dall'art. 17 della legge sopracitata;
- le modalità di trattamento delle acque reflue, avuto riguardo del sistema di fognatura e del numero degli abitanti complessivi serviti;

Preso atto che per la modifica non sostanziale e l'aggiornamento dell'atto vigente, la dalla D.G.P. n. 183/2011 non prevede il pagamento degli oneri istruttori, pertanto il presente atto non comporta introiti o riscontri contabili né alcuna assunzione di spesa a carico del bilancio della Città Metropolitana;

Dato atto che la Città Metropolitana di Genova in data 27/02/2025 ha provveduto a chiedere tramite la BDNA alla competente Prefettura di Genova il rilascio della comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011 ss.mm.ii., la quale è pervenuta in data 27/02/2025, che pertanto risulta tutt'ora valida ai fini del presente procedimento.

Vista la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile del procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico con prot. n. 47214 del 04/08/2025;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Carla Chiarini, in qualità di responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L.190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2025/2027, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova.

Ritenuto che, in considerazione di quanto sopra rappresentato, sussistono i presupposti per procedere alla modifica non sostanziale ed aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 1744 del 28/07/2022 e s.m.i. sulla base dell'istruttoria favorevole da parte degli uffici competenti, con le prescrizioni riportate nel seguente quadro prescrittivo;

DISPONE

per quanto in premessa specificato, fatti salvi i diritti di terzi, di:

- A) modificare ed aggiornare l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata a IREN Acqua Tigullio S.p.A., ai sensi del D.P.R. 59/2013, con A.D. n. 1744 del 28/07/2022, successivamente rettificata con A.D. n. 2229 del 07/10/2022, per i comparti emissioni in atmosfera, impatto acustico e scarichi acque reflue in corpo idrico superficiale per l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane sito in Via Preli nel Comune di Chiavari (GE);
- B) autorizzare lo scarico di acque reflue urbane derivante dall'impianto di depurazione con recapito in acque superficiali marine, nel Mar Ligure, nel punto di coordinate Gauss Boaga Longitudine E 1524178 e Latitudine N 4907807, nel rispetto dei limiti - in abbattimento percentuale - di Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dei limiti - in valore assoluto - di Tabella 3, Colonna I del medesimo allegato;
- C) fare salva l'autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 7, del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., rilasciata per la linea trattamento fanghi annessa all'impianto trattamento acque reflue suddetto, che la presente modifica non ha inteso variare;
- D) fare salvo il parere igienico sanitario favorevole dell'A.S.L. 4 Chiavarese, in relazione alle misure di tutela degli usi potabili dell'acqua, della mitilicoltura, della balneazione e della protezione della salute pubblica;
- E) fare salvo il parere acustico del Comune di Chiavari, che la presente modifica non ha inteso modificare;
- F) modificare ed aggiornare il quadro prescrittivo del comparto scarichi dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con A.D. n. 1744 del 28/07/2022, successivamente rettificata con A.D. n. 2229 del 07/10/2022, sostituendolo integralmente con le prescrizioni contenute in Allegato 1 – Relazione tecnica, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

INVIA

il presente atto a:

- IREN Acqua Tigullio S.p.A.;
- Comune di Chiavari;
- A.R.P.A.L. - Dip.to di Genova;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- A.S.L. 4 Chiavarese;
- Regione Liguria - Settore Ecosistema Costiero e Acque.

Il presente atto non incide sulla durata del vigente titolo autorizzativo, pari a 15 anni, a decorrere dalla data di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale A.D. n. 1744 del 28/07/2022; il rinnovo dovrà essere richiesto sei (6) mesi prima della scadenza, ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 53 del 13/03/2013.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento, comunque denominato, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Il presente atto è pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on line della Città Metropolitana di Genova.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 125 giorni dalla regolarizzazione della richiesta avvenuta il 03/03/2025, tenuto conto di 32 giorni di sospensione del procedimento per richiesta integrazioni.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**

ALLEGATO 1

MODIFICA NON SOSTANZIALE E AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - A.U.A. N. 1744 DEL 28/07/2022 E SUCCESSIVA RETTIFICA ADOTTATA CON P.D. N. 2229 DEL 07/10/2022 RILASCIATA A IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A. PER L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE SITO IN LOCALITÀ VIA PRELI A SERVIZIO DEL COMUNE DI CHIAVARI (GE).

RELAZIONE TECNICA.

1. DESCRIZIONE MODIFICHE COMPARTO SCARICHI

Dall'esame della documentazione agli atti del procedimento le modifiche introdotte riguardano la descrizione degli scarichi industriali che afferiscono all'impianto di depurazione e la modifica di alcune prescrizioni di seguito descritte.

Al fine di avere un atto unico rappresentativo del ciclo depurativo si ritiene necessario procedere all'aggiornamento della parte descrittiva del comparto scarichi a seguito delle modifiche soprarichiamate e della modifica ed aggiornamento del relativo quadro prescrittivo, comprendendo sia le parti aggiornate che quelle invariate.

Relativamente al comparto scarichi acque reflue urbane

Alle pagine 14-15/25 dell'A.U.A. 1744/2022 viene modificato l'elenco degli scarichi di origine industriale derivanti dalle attività produttive che recapitano nella fognatura nera che afferisce all'impianto di depurazione di Via Preli a seguito del loro aggiornamento in funzione delle autorizzazioni uniche ambientali attualmente vigenti e conseguentemente vengono modificati i parametri di cui alla Tabella 3 dell'All. 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/2006 che devono essere controllati e rispettati anche dal suddetto impianto di depurazione.

Nella rete fognaria confluiscono scarichi di origine industriale derivanti dalle seguenti attività produttive:

DITTA	Sede operativa	Attività	Portata massima scarico	Trattamento	Parametri industriali
Agenzia Di Viaggi E Turismo Tigullio Di Marcone F & G S.r.l.	Via Per Maxena Loc San Pier Di Canne 4F/10	autolavaggio	255 mc/anno	Carboni attivi	pH, SST, BOD5, COD, Idrocarburi Totali, Tensioattivi totali
Cantaluppi Tavernerio S.p.A.	Via San Terenziano 5/7 - Leivi	lavorazione prodotti ittici	320 mc/anno	assente	pH, SST, BOD5, COD, Grassi e oli animali e vegetali, Cloruri, Tensioattivi totali
Caseificio Caciari' Di Donato Umberto	Via Piacenza 231T	caseificio	500 mc/anno	Grigliatura	pH, SST, BOD5, COD, Cloruri, Fosforo Totale, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Grassi e Oli Animali e Vegetali, Tensioattivi Totali. Dereghe per COD ≤ 7000 mg/l, BOD5 ≤ 5000 mg/l, rapporto COD/BOD ≤ 2,5.
Giada Auto	Piazza Sanfront 24B	autolavaggio	600 mc/anno	Decantazione, Disoleatura, Biologico, Carboni attivi	pH, SST, BOD5, COD, Idrocarburi Totali, Tensioattivi totali
Levante Oil S.r.l. (ex Giorzo Laura & C. s.n.c.)	Corso Genova 40	autolavaggio	300 mc/anno	Decantazione, Disoleatura, Biologico	pH, SST, BOD5, COD, Idrocarburi Totali, Tensioattivi totali
De Benedetti Maria	Via Piacenza 305	autolavaggio	540 mc/anno	Decantazione, Disoleatura con filtro a coalescenza, Biologico	pH, SST, BOD5, COD, Idrocarburi Totali, Tensioattivi totali
Pinasco Carla	Via Trieste 76	autolavaggio	2000 mc/anno	Decantazione, Disoleatura, Biologico	pH, SST, BOD5, COD, Idrocarburi Totali, Tensioattivi totali
R.I.M. s.n.c. di Osmenaj Rezart & C.	Corso De Michel 125	autolavaggio	560 mc/anno	Decantazione, Disoleatura, Biologico	pH, SST, BOD5, COD, Idrocarburi Totali, Tensioattivi totali
Self Wash di Simone Semenza & C s.n.c.	Via Parma 378A	autolavaggio	2000 mc/anno	Decantazione, Disoleatura, Biologico, Carboni attivi	pH, SST, BOD5, COD, Idrocarburi Totali, Tensioattivi totali

Semenza s.n.c. di Semenza Alessandro e Semenza Simone	Via Bado Giannotto s.n.c	autolavaggio	300 mc/anno	Decantazione, Disoleatura, Biologico, Carboni attivi	pH, SST, BOD5, COD, Idrocarburi Totali, Tensioattivi totali
Solari Mauro	Via Selaschi 3 - Leivi	frantoio	18 l/min o 30 l/min tra le ore 22,00 e le ore 5,00 – 900 mc/anno	Decantazione, Disoleatura, Biologico, Carboni attivi	pH, SST, BOD5, COD, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Azoto Ammoniacale, Grassi e Oli Animali e Vegetali, Fenoli
Tigullio Shipping S.r.l.	Portuale 55 - Porto Turistico di Chiavari	Lavaggio imbarcazioni	200 mc/anno	Decantazione, Disoleatura, Chimico fisico, Carboni attivi	pH, COD, BOD5, Idrocarburi totali, Solidi sospesi totali, Cloruri, Alluminio, Ferro, Azoto ammoniacale, Fosforo totale

Secondo quanto disposto all'art. 16 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 11 del 29/03/2016 l'impianto di depurazione deve rispettare e controllare anche i parametri di cui alla Tabella 3 dell'Al. 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/2006 che derivano dagli scarichi di acque reflue industriali che affluiscono nella rete fognaria afferente il suddetto impianto di depurazione.

Pertanto i parametri di Tabella 3 da rispettare e controllare anche nell'impianto di depurazione sono quelli previsti nelle autorizzazioni degli scarichi industriali che sono:

TABELLA 3	LIMITI – Colonna I (mg/l)
pH	$\geq 5,5 \leq 9,5$
Alluminio	≤ 1
Ferro	≤ 2
Fosforo totale	≤ 10
Azoto ammoniacale	≤ 15
Azoto nitroso	$\leq 0,6$
Azoto nitrico	≤ 20
Grassi e olii animali, vegetali	≤ 20
Idrocarburi totali	≤ 5
Fenoli	$\leq 0,5$
Tensioattivi Totali	≤ 2

Il parametro Cloruri non viene considerato in applicazione della nota 3 della Tabella 3.

Considerato che l'impianto di depurazione è a servizio di un agglomerato di circa 47.000 A.E. e tenuto conto che l'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/2006, definisce per impianti a servizio di un numero di abitanti equivalenti tra 10.000 e 49.999 che occorre effettuare n. 12 campioni/anno al fine di valutare il rispetto dei limiti di Tabella 1 e n. 3 campioni/anno al fine di valutare il rispetto dei limiti di Tabella 3 del D. Lgs. 152/2006 si rettifica la prescrizione 26) relative alle frequenze di campionamento.

Facendo seguito a quanto comunicato da Iren Acqua Tigullio S.p.A. con le note sopra richiamate si dà atto che il quadro prescrittivo dell'A.U.A. 1744/2022 riferito al comparto scarichi viene modificato ed aggiornato come segue.

- La prescrizione 26), relativa al controllo analitico degli scarichi industriali, viene modificata come segue:
 - le analisi dovranno essere eseguite con frequenza quadrimestrale (n. 3 campioni/anno) su campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore, in entrata ed uscita, per la verifica dei limiti, in valore assoluto, di cui alla Tabella 3, Colonna I dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006, dei seguenti parametri: **pH, Alluminio, Ferro, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Grassi e Olii animali e vegetali, Idrocarburi Totali, Fenoli, Tensioattivi totali.**
- La prescrizione 27), relativa alle modalità di campionamento e di analisi, viene modificata come segue:
 - Il campionamento dovrà essere effettuato dal personale del laboratorio che effettua le analisi ovvero dal personale dell'impianto di depurazione, purché qualificato ed appositamente formato ad eseguire i campionamenti sugli impianti di depurazione, come da Istruzioni operative Irenlab. Le risultanze analitiche dovranno essere fornite tramite certificati di analisi, timbrati e firmati da parte di Chimico iscritto all'Albo professionale, che dovranno dare conto delle conformi modalità di campionamento secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e riportare sia i rispettivi limiti di riferimento che il giudizio finale dell'analisi; in particolare i certificati analitici dovranno riportare le seguenti informazioni:*

- l'indicazione del Tecnico abilitato ovvero del personale dell'impianto di depurazione appositamente formato che ha effettuato il campionamento e una dichiarazione che il campionamento stesso è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, ISPRA, IRSA-CNR, UNICHIM);
- le condizioni di trasporto dei campioni che devono assicurare la refrigerazione, al fine di mantenere la temperatura dei campioni pari o inferiore a quella di prelievo;
- le condizioni di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento;
- il valore di portata misurato all'atto del campionamento;
- l'indicazione dei metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità e l'intervallo di incertezza della misura (applicando la metodologia proposta nelle Linee Guida ISPRA n. 52/2009);
- i limiti di riferimento normativi;
- un giudizio finale circa la conformità del campione analizzato.

In alternativa all'invio di certificati analitici, potranno essere trasmessi rapporti di prova timbrati e firmati da un Chimico iscritto all'Albo professionale, purché accompagnanti da un verbale di campionamento, riportante tutte le informazioni sopra elencate, che dovrà essere firmato dal personale dell'impianto di depurazione che ha effettuato il campionamento.

Tali referti analitici dovranno essere tempestivamente trasmessi, con le scadenze di cui al successivo punto, alla Città Metropolitana di Genova – Ufficio Scarichi e Tutela delle acque, firmati digitalmente, via posta certificata, e dovranno altresì riportare correttamente la ragione sociale della Società, l'indirizzo della sede operativa e gli estremi del provvedimento al quale si riferiscono.

- Vengono aggiunte alcune prescrizioni per il funzionamento degli sfioratori, impianti di sollevamento e scolmatori:
 - dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel corpo idrico recettore, onde impedire o evitare al massimo le esalazioni moleste;
 - lo scarico degli sfioratori si deve attivare solo a seguito di eventi meteorici;
 - l'attivazione dello scarico degli sfioratori dovrà avvenire solo nelle condizioni indicate nelle relative schede monografiche;
 - Il Gestore dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli sfioratori ed impianti di sollevamento, agli scolmatori al fine di evitare depositi ed ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti e/o recuperati ex situ presso impianti autorizzati.

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere con la modifica non sostanziale ed aggiornamento dell'A.U.A. 1744 del 28/07/2022 e s.m.i. sulla base di tutto quanto sopra rappresentato con le prescrizioni riportate di seguito.

2. PRESCRIZIONI

Il quadro prescrittivo del comparto scarichi dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 1744 del 28/07/2022, successivamente rettificata con P.D. n. 2229 del 07/10/2022, viene sostituito integralmente con le seguenti prescrizioni:

Relativamente al Comparto Scarichi di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale

- 1) la gestione dell'impianto di depurazione dovrà garantire la piena efficacia dell'impianto medesimo compreso il sistema finale di disinfezione;
- 2) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento rispetto ai limiti autorizzati;
- 3) i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo, con acque di raffreddamento o di lavaggio non espressamente previste nella presente autorizzazione;
- 4) le analisi di autocontrollo dovranno essere eseguite con frequenza mensile (n. 12 campioni/anno), sui campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore, in ingresso ed in uscita, per la verifica dei limiti, in abbattimento percentuale, relativi ai parametri BOD5, COD, SST di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs.152/2006;
- 5) le analisi di autocontrollo dovranno essere eseguite con frequenza quadrimestrale (n. 3 campioni/anno) su campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore, in entrata ed uscita, per la verifica dei limiti, in valore

assoluto, di cui alla Tabella 3, Colonna I dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006, dei seguenti parametri: **pH, Alluminio, Ferro, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Grassi e Olii animali e vegetali, Idrocarburi Totali, Fenoli, Tensioattivi totali**;

- 6) le analisi di autocontrollo di cui ai precedenti punti 4) e 5) dovranno essere eseguite su campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore; eventuali modalità di campionamento differenti, giustificate da particolari esigenze operative, dovranno essere espressamente motivate nel verbale di campionamento;
- 7) il campionamento dovrà essere effettuato dal personale del laboratorio che effettua le analisi ovvero dal personale dell'impianto di depurazione, purché qualificato ed appositamente formato ad eseguire i campionamenti sugli impianti di depurazione, come da Istruzioni operative Irenlab. Le risultanze analitiche dovranno essere fornite tramite certificati di analisi, timbrati e firmati da parte di Chimico iscritto all'Albo professionale, che dovranno dare conto delle conformi modalità di campionamento secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e riportare sia i rispettivi limiti di riferimento che il giudizio finale dell'analisi; in particolare i certificati analitici dovranno riportare le seguenti informazioni:
- l'indicazione del Tecnico abilitato ovvero del personale dell'impianto di depurazione appositamente formato che ha effettuato il campionamento e una dichiarazione che il campionamento stesso è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, ISPRA, IRSA-CNR, UNICHIM);
 - le condizioni di trasporto dei campioni che devono assicurare la refrigerazione, al fine di mantenere la temperatura dei campioni pari o inferiore a quella di prelievo;
 - le condizioni di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento;
 - il valore di portata misurato all'atto del campionamento;
 - l'indicazione dei metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità e l'intervallo di incertezza della misura (applicando la metodologia proposta nelle Linee Guida ISPRA n. 52/2009);
 - i limiti di riferimento normativi;
 - un giudizio finale circa la conformità del campione analizzato.

In alternativa all'invio di certificati analitici, potranno essere trasmessi rapporti di prova timbrati e firmati da un Chimico iscritto all'Albo professionale, purché accompagnanti da una verbale di campionamento, riportante tutte le informazioni sopra elencate, che dovrà essere firmato dal personale dell'impianto di depurazione che ha effettuato il campionamento.

Tali referti analitici dovranno essere tempestivamente trasmessi, con le cadenze di cui al successivo punto 8), alla Città Metropolitana di Genova – Ufficio Scarichi e Tutela delle acque, firmati digitalmente, via posta certificata, e dovranno altresì riportare correttamente la ragione sociale della Società, l'indirizzo della sede operativa e gli estremi del provvedimento al quale si riferiscono.

- 8) i certificati analitici, di cui al precedente punto 7) dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque, firmati digitalmente, via posta certificata – pec, con indicazione dell'indirizzo della sede operativa e gli estremi del provvedimento al quale si riferiscono, secondo le seguenti modalità:
- a) con cadenza quadrimestrale dovrà essere inviata, secondo le modalità sopraindicate, una tabella in formato .xls con i risultati dei campionamenti di cui al punto 4), in ingresso e in uscita, dei parametri di Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs.152/2006, corredati dei valori di portata media giornaliera registrati, secondo il seguente schema:

DATA	BOD ₅			COD			SST			PORTATA (mc/g)
	Uscita mg/l	Ingresso mg/l	% riduzione	Uscita mg/l	Ingresso mg/l	% riduzione	Uscita mg/l	Ingresso mg/l	% riduzione	

- b) con cadenza semestrale dovrà essere inviata, secondo le modalità sopraindicate, una tabella in formato .xls con i risultati dei campionamenti prescritti al punto 5) in uscita dei parametri di Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs.152/2006, secondo il seguente schema:

Data	XX/XX/XXXX
Parametro 1 (mg/l)	
Parametro 2 (mg/l)	

- c) con cadenza semestrale dovranno essere inviati tutti i referti analitici in originale, firmati digitalmente via posta elettronica – pec, corredati delle quantità di fanghi prodotti e dei periodi di disservizio occorsi;
- 9) i dati aggiornati degli sfioratori e delle relative stazioni di sollevamento, con i contenuti previsti all'art. 14 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale, dovranno essere comunicati ogni 5 anni nel periodo di vigenza dell'autorizzazione;

- 10) i dati aggiornati degli scarichi industriali afferenti al presente impianto con i contenuti previsti all'art. 16 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale, dovranno essere comunicati ogni 5 anni nel periodo di vigenza dell'autorizzazione;
- 11) dovrà essere verificata con cadenza almeno biennale l'integrità della condotta di scarico a mare e l'efficacia della dispersione. I risultati della verifica dovranno essere comunicati alla Città Metropolitana di Genova – Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque ed all'A.R.P.A.L. - Dip.to di Genova;
- 12) lo scarico degli sfioratori si deve attivare solo a seguito di eventi meteorici;
- 13) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue scaricate dagli sfioratori nel corpo idrico recettore, onde impedire o evitare al massimo le esalazioni molesti;
- 14) l'attivazione dello scarico degli sfioratori dovrà avvenire solo nelle condizioni indicate nelle relative schede monografiche;
- 15) il Gestore dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli sfioratori ed impianti di sollevamento, agli scolmatori al fine di evitare depositi ed ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti e/o recuperati ex situ presso impianti autorizzati;
- 16) qualunque intervento di manutenzione alle condotte di scarico dovrà essere comunicato preventivamente alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque;
- 17) il Gestore, dovrà tenere, ai sensi dell'art. 19 comma 9 della L.R. 16 agosto 1995, n. 43 e dall'art. 15 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale, un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione secondo le modalità di cui alla Delibera CITAI del 04/02/1977, contenente le seguenti informazioni:
 - data e ora dei disservizi all'impianto nel suo complesso e data del loro ripristino;
 - periodi di fermata dell'impianto;
 - interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - operazioni di smaltimento dei fanghi di risulta.I dati e le operazioni di manutenzione dovranno essere registrati su quaderni a fogli non staccabili, numerati a cura del gestore stesso o in alternativa su apposito archivio informatico, in formato .pdf. I dati dovranno essere accuratamente conservati per il periodo di durata del presente provvedimento e tenuti a disposizione della Città Metropolitana di Genova e delle Autorità di controllo, nel caso di ispezione all'impianto, come prescritto dall'art. 19 della L.R. 43/95 e dall'art. 15 delle norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale.
- 18) in occasione di interventi di manutenzione programmati che comportino la messa in by-pass, o comunque una riduzione dell'efficacia del trattamento di depurazione, per un periodo prolungato superiore ai 15 giorni, la comunicazione all'Autorità di controllo dovrà essere inviata almeno un mese prima; tale comunicazione dovrà descrivere gli interventi in programma, la durata prevista degli stessi, le eventuali azioni tese alla salvaguardia del corpo recettore;
- 19) qualunque interruzione, anche parziale, del funzionamento dell'impianto di depurazione, anche per attività di manutenzione, dovrà essere immediatamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova, all'Autorità Sanitaria competente per territorio, all'A.R.P.A.L. al Comune di Chiavari ed alla Regione Liguria, ai sensi dell'art. 19 comma 10 della L.R. 16 agosto 1995, n. 43 e dall'art. 15 delle norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale.

Si raccomanda che tutte le attività di trattamento fanghi siano condotte in modo da prevenire la formazione ed evitare, per quanto possibile, la diffusione di sostanze odorigene, adottando le seguenti misure di contenimento:

- limitare il tempo di accumulo dei fanghi;
- minimizzare la turbolenza del flusso di materia durante i trattamenti non a ciclo chiuso.

Si avverte altresì che la presente autorizzazione allo scarico, sotto le comminatorie di legge, comporta i seguenti obblighi:

- le norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di depurazione di cui all'allegato 4 della deliberazione CITAI del 4 febbraio 1977 del Comitato Interministeriale per la difesa delle acque dall'inquinamento;

- le prescrizioni, anche maggiormente restrittive o integrative eventualmente imposte dall'Autorità Sanitaria con distinti provvedimenti, ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;
- i criteri, le metodologie e le norme tecniche generali dello Stato, nonché le norme integrative della Regione, per quanto attiene l'esercizio degli impianti di trattamento;
- le prescrizioni indicate nelle schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati nella gestione dei processi depurativi dell'impianto;
- dovranno essere resi sempre accessibili l'impianto di trattamento e lo scarico per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

La manutenzione degli impianti, ordinaria e straordinaria, fatta eccezione per quella effettuata di prassi, quali smaltimento dei fanghi di digestione e allontanamento del grigliato, gestione delle apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche poste a corredo degli impianti, pulizia dell'area in cui l'impianto è ubicato, i cui interventi sono stati precedentemente programmati, dovrà essere effettuata durante il periodo di minor afflusso di inquinanti, in linea di massima quello invernale, secondo le prescrizioni di cui all'art. 2, comma 2 della L.R. 29/2007.

Il Gestore dovrà dare preventiva comunicazione, alla Città Metropolitana di Genova, al Comune competente, all'Autorità d'Ambito, all'ARPAL, all'Autorità Sanitaria competente per territorio, dell'inizio degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, indicando la durata degli stessi e le eventuali misure adottate ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. 29/2007.